



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 gennaio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario-relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 09/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Isola Rizza (VR) ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 e rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	184.729,12	124.055,29
Equilibrio di parte capitale	96.021,27	143.705,61
Saldo delle partite finanziarie	----	---
Equilibrio finale	280.750,39	267.760,90

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	1.353.394,74	1.683.343,76
Residui attivi	732.336,07	551.612,01
Residui passivi	395.900,67	437.249,96
FPV	271.968,07	603.979,69
Risultato di amministrazione	1.417.862,07	1.193.726,12
Totale accantonamenti	771.113,17	614.109,49
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>153.825,47</i>	<i>183.146,32</i>
Totale parte vincolata	47.562,71	146.093,01
Totale parte destinata agli investimenti	83.604,33	12.191,85
Totale parte libera	515.581,86	421.331,77

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	303.674,62	206.779,22	68,09%	375.703,97	251.785,39	67,02%

Tit.1 competenza	1.472.786,16	1.220.115,32	82,8%	1.444.832,26	1.228.834,52	85,1%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	50.721,48	8.855,50	17,46%	44.783,21	39.740,51	88,74%
Tit.3 competenza	120.500,07	106.095,59	88,0%	147.887,95	142.009,63	96,0%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	1.353.394,74	1.683.343,76
Anticipazione di tesoreria	----	----
Cassa vincolata	----	----

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	1.725.872,28	1.598.858,10

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

2. Con riferimento ai precedenti esercizi il Comune di Isola Rizza era stato destinatario:

- con riferimento al rendiconto 2015, della deliberazione n.185/2018/PRSE con la quale la Sezione aveva rilevato la tardiva approvazione del rendiconto 2015;

- con riferimento al rendiconto 2016, della deliberazione n. 269/2019/PRSP, con la quale la Sezione aveva accertato il ritardo nell'approvazione del rendiconto e l'errata determinazione dei vincoli e della quota destinata ad investimenti sul rendiconto 2016, richiamato l'ente al rispetto del principio della c.d. competenza finanziaria potenziata nelle fasi dell'accertamento e della riscossione dei proventi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria e raccomandato un attento e costante monitoraggio del rapporto tra incassi e pagamenti.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità il Magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con nota prot. 5143 del 5/10/2020.

Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota prot. CdC n. 5321 del 19/10/2020 che, tuttavia, hanno consentito solo in parte di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto*

degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare “*gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari*” (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, infine, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Isola Rizza si

rilevano i seguenti profili.

Approvazione dei rendiconti, del bilancio di previsione 2018/2020 e invio dei dati in BDAP

Dall'esame dei Questionari è emerso che il rendiconto 2017 è stato approvato con DCC n. 36 del 28/7/2018 e il rendiconto 2018 con DCC n. 17 del 20/8/2019, ben oltre, dunque, il termine del 30/4 stabilito dall'art. 227 del TUEL. Tale criticità era peraltro già stata rilevata dalla Sezione con riferimento ai rendiconti 2015 e 2016.

Dall'esame del Questionario sul bilancio di previsione 2018/2020 è, inoltre, emerso che tale documento contabile è stato approvato in ritardo (con DCC n. 24 del 28/5/2018) e che l'Ente non ha rispettato i termini di legge anche per l'adozione degli strumenti di programmazione. Inoltre, in sede istruttoria è emerso che con riferimento all'obbligo di invio dei dati alla BDAP, gli schemi relativi al Piano degli indicatori e dei risultati attesi risultano acquisiti in data 2/8/2018.

In sede di approfondimento istruttorio il Comune ha dichiarato che con riferimento alla tardiva approvazione dei rendiconti, del bilancio di previsione 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 l'Ente non ha effettuato assunzioni nei periodi di inadempimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. 113/2016.

La Sezione rammenta che l'approvazione tardiva dei rendiconti e dei bilanci di previsione costituisce un *vulnus* al corretto e regolare ciclo di bilancio. Al contempo, la Sezione rileva l'importanza del rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati alla BDAP.

Pertanto, la Sezione richiama l'Amministrazione Comunale ad una più rigorosa osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Risultato di amministrazione: errata determinazione dei vincoli e parte destinata ad investimenti

Con la deliberazione 269/2019/PRSP la Sezione aveva accertato relativamente al rendiconto 2016 la *“perdita di vincoli/destinazioni per complessivi € 162.570,49 (€297.801,28 - €135.230,79) ad investimenti”*, con conseguente errata determinazione dell'avanzo disponibile 2016. Nella suddetta deliberazione, la Sezione aveva altresì rilevato che il Comune in sede istruttoria aveva reso informazioni anche in merito alla corretta composizione del risultato di amministrazione 2017 e aveva preso atto *“di quanto dichiarato dal Sindaco e dal Revisore in merito alla determinazione, in sede di rendiconto 2018, dei corretti vincoli e delle destinazioni ad investimento, che tengono conto anche dei vincoli non apposti sui rendiconti precedenti, riservando la verifica in sede di analisi sui cicli di bilancio degli esercizi finanziari in questione”*.

Nell'ambito dei controlli sugli esercizi 2017 e 2018, il Magistrato istruttore ha, dunque, chiesto al Comune di quantificare le ricadute sui vincoli/destinazioni al risultato di amministrazione 2018.

Il Comune, dopo aver nuovamente indicato la corretta composizione dell'avanzo 2017, ha dichiarato che *“nella delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.08.2019 con la*

quale è stato approvato il rendiconto riferito all'esercizio 2018, l'Ente in primo luogo ha preso atto della corretta composizione dell'avanzo di amministrazione 2016 e 2017 alla luce della ricostruzione effettuata, dando atto della corretta applicazione delle quote di avanzo al bilancio di previsione 2017-2019 ed al bilancio di previsione 2018-2020; in secondo luogo ha determinato la corretta composizione dell'avanzo di amministrazione 2018 che risulta essere la seguente:

	2017	utilizzi/variazioni in diminuzione	variazioni in aumento	2018
PARTE ACCANTONATA	771.113,17			614.109,49
FCDE	153.825,47	0,00	29.320,85	183.146,32
FONDO RISCHI	600.000,00	0,00		400.000,00
TFR SINDACO	3.127,00	0,00	2.173,00	5.300,00
DIRITTI DI ROGITO	14.160,70	0,00	2.502,47	16.663,17
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
PARTE VINCOLATA	47.562,71			146.093,01
LIBRI DI TESTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ABBATTIMENTO BARRIERE	32.238,22	32.238,22	13.151,37	13.151,37
FONDO AMMORTAMENTO PER ALIENAZIONI	819,50	0,00	0,00	819,50
ONERI PER EDIFICI DI CULTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	13.759,75	0,00	4.207,89	17.967,64
5 PER MILLE	745,24	745,24	0,00	0,00
PARTE DESTINATA AD INVESTIMENTI	230.758,62			12.191,85
PARTE DISPONIBILE	368.427,57			421.331,77
TOTALE AVANZO	1.417.862,07			1.193.726,12

Si conferma che la corretta quantificazione della parte destinata/vincolata non altera gli equilibri”.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ente, si conferma, pertanto, la criticità già emersa nell'ambito della deliberazione n. 269/2019/PRSP relativa all'errata determinazione della quota destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione 2017 (derivanti dall'erronea quantificazione nel risultato di amministrazione 2016) per complessivi €

147.154,29, come emerge dal raffronto con i dati indicati nella parte in fatto. Si prende altresì atto che sulla base di quanto affermato dal Sindaco e dal Revisore la criticità risulta superata nel rendiconto 2018.

Accantonamenti

Dall'esame del Questionario è emerso che l'Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2018 - 2020 gli accantonamenti, in conto competenza, per le spese potenziali. Tuttavia, si è al contempo rilevato la sussistenza di un fondo accantonato al risultato di amministrazione 2018.

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti in merito.

Il Comune ha dichiarato che “l'Ente non ha stanziato nel bilancio di previsione 2018-2020 un fondo per spese potenziali in quanto non erano presenti elementi tali da far prevedere potenziali rischi futuri, tuttavia in sede di rendiconto si è ritenuto prudentiale accantonare un fondo per spese non prevedibili o quantificabili alla data del consuntivo al fine di far fronte a spese impreviste che potrebbero manifestarsi anche durante l'esercizio provvisorio (es. conguagli utenze)”. Ha inoltre evidenziato che “nel corso dell'esercizio 2019 l'accantonamento non è stato utilizzato in quanto non sono emerse passività potenziali”.

La Sezione - nel prendere atto di quanto dedotto dall'Ente - raccomanda per il futuro il rispetto di quanto previsto dall'art. 167, co. 3, del Tuel, riservandosi di verificare nell'ambito dei controlli sui successivi cicli di bilancio la correttezza degli accantonamenti.

Tempestività dei pagamenti

Nel prospetto “RND a Indicatori sintetici”, contenuto nel documento contabile “Piano degli indicatori e dei risultati attesi” presente in BDAP, è indicato che l'indicatore della tempestività dei pagamenti è pari a 16,2 per il 2017 e a 29 per il 2018.

A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha precisato che “i dati presenti nel prospetto “RND a Indicatori sintetici” e nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi presenti in BDAP non sono corretti in quanto come risulta dai prospetti allegati alle delibere di approvazione del rendiconto 2017 e 2018, rispettivamente delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2018 e n.17 del 20/08/2019, gli indicatori sono i seguenti:

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2017

- *Indicatore 13,20*
- *Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: €210.541,92*

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2018

- *Indicatore -2,01*
- *Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: €65.888,11.*

L'errore è stato determinato dal fatto che il software in uso, nel calcolo degli indicatori richiede l'inserimento manuale dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, pertanto si è trattato di un errore di inserimento.

La Sezione, nel prendere atto dei dati comunicati dall'Ente, ritiene necessario ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie.

La Sezione rileva, inoltre, che nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale non risultano pubblicati gli indicatori di tempestività dei pagamenti a partire dal 2015.

La Sezione richiama quindi l'Ente al rispetto degli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013 e al D.P.C.M. 22 settembre 2014.

Incongruenze nei risultati di amministrazione 2017 e 2018

La Sezione rileva una differenza di complessivi € 0,65 tra i residui passivi finali del rendiconto 2017 e i corrispondenti residui passivi iniziali del rendiconto 2018.

Tale differenza, seppur minima, ha determinato un'incongruenza, di pari importo, nel risultato di amministrazione 2018 rispetto alla conciliazione dello stesso con il risultato della gestione di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Isola Rizza (VR):

- raccomanda una più rigorosa osservanza dei termini perentori previsti per l'approvazione dei documenti contabili e per la trasmissione dei dati alla BDAP;
- rileva l'errata determinazione della quota destinata agli investimenti nel rendiconto 2017 e raccomanda il rispetto delle norme e dei principi contabili nei termini esposti nella parte motivazionale;
- raccomanda di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori nonché richiama l'Ente al rispetto degli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013 e al D.P.C.M. 22 settembre 2014;
- rileva una minima differenza tra i residui passivi finali del rendiconto 2017 e i corrispondenti residui passivi iniziali del rendiconto 2018;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Isola Rizza (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Chiara Bassolino

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 4 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini